



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
GARDINI ADUA nata a Bertinoro (FC) il 30/07/1936 (c.f. GRDDAU36L70A809Y),
residente a Cesena, via Campolongo n. 251

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 29/03/2022 da Gardini Adua, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata dei Gestori nominati dall'O.C.C. ROMAGNA, in persona dell'avv. Michela Petracchi e dott.ssa Sara Pennacchi;

Vista l'integrazione depositata in data 15/04/2022, corredata da nuova attestazione, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Gardini è residente a Cesena e sussiste



quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Sussistono, inoltre, i requisiti di ammissibilità.

La ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, essendo attualmente pensionata e non avendo mai svolto attività d'impresa. Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 28.092,57 a fronte di un patrimonio costituito sostanzialmente dai soli redditi di pensione pari a ca. € 22.000 annui (peraltro oggetto di cessione del quinto in favore di Credem e di pignoramento del quinto da parte di Italcapital), risultando la Gardini unicamente proprietaria di una vecchia autovettura Fiat 500 immatricolata nel 1997 e del valore stimato in ca. € 500.

Non è dunque dubitabile che la debitrice si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il reddito di cui dispone, in sostanziale assenza di patrimonio, con il quale deve anche far fronte anche al proprio mantenimento non sia sufficiente per far fronte all'integrale pagamento dei debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso, come successivamente integrato, è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nelle persone dell'avv. Michela Petracci e dott.ssa Sara Pennacchi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le



obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è dovuta ad una serie di circostanze familiari e in particolare all'aiuto economico prestato al figlio Balzoni Ivano, titolare di una ditta di autotrasporto, con assunzione di finanziamenti e rilascio di garanzie in suo favore. In particolare, dopo la tragica morte del figlio di appena 25 anni, avvenuta nel 2016, il Balzoni non è stato più in grado di far fronte alle gravi difficoltà economiche dell'impresa di autotrasporti e nel 2017 è anche intervenuta la separazione dalla moglie Faeti Monia (lei stessa coinvolta nel dissesto del marito, tanto da aver fatto già accesso alla procedura liquidatoria RG 11/2020). Per tentare di aiutarlo, la madre, odierna ricorrente, ha dato fondo ai propri risparmi, accendendo a proprio nome finanziamenti e garantendo quelli del figlio. Alla data attuale, la Gardini ha in essere un finanziamento con Banca Credem, contratto a copertura di un debito del figlio, per un residuo di € 7.510,50 con cessione del quinto della pensione ed è garante verso Itacapital S.r.l. dell'importo di € 20.582,07, che ha pignorato un quinto della pensione. La situazione di sovraindebitamento in cui si è venuta a trovare la Gardini non appare dunque imputabile a negligenza della debitrice e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscire a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del solo reddito da pensione, gravato peraltro dalle trattenute sopra indicate;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti o altre pendenze;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.



La domanda di liquidazione proposta, pur nella sostanziale assenza di beni liquidabili, salvo l'autovettura di scarso valore, risulta comunque ammissibile consentendo di acquisire quota della pensione per tutta la durata minima della procedura e di procedere alla suddivisione tra i creditori, previa esatta ricostruzione del passivo, nel rispetto della *par condicio* oltre a consentire alla ricorrente, all'esito della procedura e in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria formulata, come da successiva integrazione, prevede la messa a disposizione dei creditori dell'unico bene in proprietà (autovettura Fiat 500 tg. AN233DW), degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di durata legale minima della procedura, nonché di quota parte della pensione percepita, quantificata dalla ricorrente in € 150 mensili, previa sospensione delle trattenute derivanti dalla cessione del quinto della pensione e dal pignoramento.

Con la liquidità così ricavata, si procederà al proporzionale pagamento dei creditori, una volta pagate integralmente le spese in prededuzione.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato tenendo conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento (indicate in ricorso in € 1.105 mensili) nonché dei redditi da pensione dell'ultimo triennio, si ritiene che possa lasciarsi nella disponibilità della ricorrente l'intero importo della pensione percepita, al netto della somma mensile che si quantifica in € 200 da versare alla procedura, per tutta la durata prevista.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte dei Gestori dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona dei Gestori già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;



dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **GARDINI ADUA** nata a Bertinoro (FC) il 30/07/1936 (c.f. GRDDAU36L70A809Y), residente a Cesena, via Campolongo n. 251

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona dei Gestori già individuati avv. MICHELA PETRACCI e dott.ssa SARA PENNACCHI, professioniste in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né proseguite le trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e dal pignoramento, di cui dispone la cessazione salve le somme già incassate alla data di apertura, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;



che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che Gardini Adua potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione pensionistica come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 200 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale accreditare la quota mensile della pensione e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 19 aprile 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

